

ERRATA CORRIGE

REGIONE CAMPANIA - L.R. n. 1 del 30/01/2008. “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008”. Errata Corrige.

Con la nota n. 769/2008/P dell'1/2/2008, la Presidenza del Consiglio regionale, a seguito di verifica del processo verbale della seduta consiliare del 28 dicembre 2007, ha trasmesso l'articolo 58 della legge indicata in oggetto in una versione corretta in conformità al predetto verbale.

Per quanto sopra, si trasmette, in allegato il testo dell'intero articolo 58 della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008, opportunamente integrato dal comma 6, per la pubblicazione sul BURC.

d'ordine del Presidente
Il Capo di Gabinetto
Maria Grazia Falciatore

Art. 58

Acque minerali

1. I titolari esercenti la concessione per l'imbottigliamento di acque minerali e di sorgente corrispondono un diritto proporzionale pari ad euro 0,05 per ogni metro cubo di acqua minerale e di sorgente imbottigliata in vetro e un diritto proporzionale pari a euro 0,20 per ogni metro cubo di acqua minerale e di sorgente non imbottigliata in vetro.

2. I soggetti di cui al comma 1 contribuiscono agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.

3. Il diritto proporzionale di cui al comma 1 può essere adeguato, previo parere della competente commissione consiliare regionale, ogni due anni, con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della verifica di cui al comma 4, dell'andamento del mercato, delle esigenze, anche occupazionali, delle singole realtà territoriali interessate nonché della situazione esistente negli altri territori regionali.

4. La Regione verifica, con cadenza biennale, lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento.

5. E' istituita una UPB denominata: “Fondo regionale per le acque minerali e di sorgente imbottigliate” nella quale affluiscono gli importi dei diritti proporzionali di cui al comma 1, versati dai concessionari con le modalità sancite da apposito provvedimento di Giunta regionale.

6. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso il luogo accessibile e comune prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima.